

LEGGE E PRASSI

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 21 dicembre 2016, n. 297 - Supplemento Ordinario, n. 57

Legge 11 dicembre 2016, n. 232

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. [Legge di stabilità e bilancio 2017]

Parte I - Sezione I Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

**Articolo 1 — Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali. - Commi 66-69 (Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per investimenti nelle start-up e nelle PMI innovative) —
(Rubrica non ufficiale)**

66. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2017, l'investimento massimo detraibile di cui al comma 3 è aumentato a euro 1.000.000»;

b) ai commi 3 e 5, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. A decorrere dall'anno 2017, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 sono aumentate al 30 per cento»;

d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2016».

67. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 66, lettere a) e c), del presente articolo, è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico.

68. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 9, le parole da: «che operano» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, di cui alla comunicazione 2014/C 19/04 della Commissione, del 22 gennaio 2014»;
- b) il comma 9-bis è abrogato;
- c) al comma 12, le parole: «dai commi 9 e 9-bis » sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 9»;
- d) al comma 12-bis, le parole da: «e i requisiti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 9»;
- e) al comma 12-ter, le parole: «comma 9-bis » sono sostituite dalle seguenti: «comma 9».

69. All'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'atto costitutivo della start-up innovativa, costituita ai sensi dell'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonché di quella costituita con atto pubblico, in caso di contestuale iscrizione nella citata sezione speciale di cui all'articolo 25, comma 8, è esente dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria».

